

UNIVERSITA' DEL SALENTO

LOTTO UNICO

**CAPITOLATO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE
INCENDIO E RISCHI ACCESSORI**

CUI: S80008870752202000004 - CIG: 9773636393

Tra: Università del Salento
Partita IVA / C.F. 00646640755 / 80008870752
Con sede in: Piazza Tancredi, 7
73100 Lecce

e la Spett. le Compagnia Assicuratrice:

si stipula la presente: _____

POLIZZA INCENDIO E RISCHI ACCESSORI

Numero

Contraente: Università del Salento
Sede Legale: Piazza Tancredi, 7
73100 Lecce
Broker: GBSAPRI S.P.A.
Decorrenza della Copertura: Ore 24:00 del 31.10.2023
Scadenza della Copertura: Ore 24:00 del 31.10.2026
Frazionamento: Annuale
Tacito Rinnovo (SI / NO – indicare): NO

DEFINIZIONI

DEFINIZIONI DI SETTORE

DESCRIZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI

ART. 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- Art. 1.1 - Prova del contratto
- Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 1.3 – Variazione del rischio
- Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
- Art. 1.5 – Clausola di recesso
- Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 1.8 - Durata del contratto
- Art. 1.9 - Oneri fiscali
- Art. 1.10 - Foro competente
- Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge
- Art 1.12 - Coassicurazione e delega
- Art. 1.13 - Assicurazione presso diversi assicuratori
- Art. 1.14 - Clausola broker
- Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio
- Art. 1.16 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art. 1.17 - Elementi per il calcolo del premio
- Art. 1.18 - Copertura automatica nuovi Enti e Regolazione conguaglio del premio
- Art. 1.19 – Modifiche e trasformazioni
- Art. 1.20 – Assicurazione per conto di chi spetta
- Art. 1.21 - Efficacia temporale della garanzia
- Art. 1.22 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 1.23 - Trattamento dei dati
- Art. 1.24 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

ART. 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO E RISCHI ACCESSORI

- Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. 2.2 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni
- Art. 2.3 - Cose assicurabili a condizioni speciali

ART. 3 - CONDIZIONI PARTICOLARI INCENDIO E RISCHI ACCESSORI

- Art. 3.1 - Deroga alla regola proporzionale
- Art. 3.2 - Parificazione ai danni da incendio
- Art. 3.3 - Esplosioni e scoppi esterni
- Art. 3.4 - Sostanze infiammabili e merci speciali
- Art. 3.5 - Implosione
- Art. 3.6 - Rovina di ascensori
- Art. 3.7 - Caduta di aeromobili e/o corpi volanti
- Art. 3.8 - Onda sonora
- Art. 3.9 - Urto veicoli
- Art. 3.10 - Fumo
- Art. 3.11 - Acqua condotta
- Art. 3.12 - Rigurgiti acque di scarico
- Art. 3.13 - Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro
- Art. 3.14 - Danni consequenziali
- Art. 3.15 - Perdita pigioni
- Art. 3.16 - Fenomeno elettrico
- Art. 3.18 - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro



- Art. 3.19 - Onorari dei periti
- Art. 3.20 - Onorari architetti, ingegneri, consulenti
- Art. 3.21 - Dolo e colpa grave
- Art. 3.22 - Rinuncia al diritto di rivalsa
- Art. 3.23 - Anticipi sulla liquidazione del sinistro
- Art. 3.24 - Ricorso terzi
- Art. 3.25 - Eventi atmosferici
- Art. 3.26 - Neve, ghiaccio, gelo
- Art. 3.27 - Acqua piovana
- Art. 3.28 - Scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio
- Art. 3.29 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti
- Art. 3.30 - Esonero dichiarazione sinistri pregressi
- Art. 3.31 - Oneri di ricostruzione ad Enti e/o Autorità pubbliche
- Art. 3.32 - Rimpiazzo combustibile
- Art. 3.33 - Vicinanze pericolose
- Art. 3.34 - Merci in refrigerazione
- Art. 3.35 - Indennizzo separato per partita
- Art. 3.36 - Dispersione di liquidi
- Art. 3.37 - Spese di ricerca e riparazione guasti
- Art. 3.38 - Intasamento di gronde e pluviali
- Art. 3.39 - Differenziale storico artistico
- Art. 3.40 - Cedimento, franamento, smottamento del terreno
- Art. 3.41 - Chiusura inchiesta
- Art. 3.42 - Costo di ricostruzione in zone sismiche
- Art. 3.43 - Terremoto, maremoto e movimenti tellurici
- Art. 3.44 – Guasti cagionati dai ladri
- Art. 3.45 - Ispezione delle cose assicurate
- Art. 3.46 - Incendio provocato da radio-isotopi
- Art. 3.47 - Beni presso terzi
- Art. 3.48 – Limite massimo dell'indennizzo
- Art. 3.49 – Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie

ART. 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

- Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro
- Art. 4.2 - Esagerazione dolosa del danno
- Art. 4.3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
- Art. 4.4 - Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti
- Art. 4.5 - Mandato dei Periti
- Art. 4.6 - Pagamento dell'indennizzo
- Art. 4.7 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- Art. 4.8 – Clausola di raccordo (valido solo in caso di emissione di contratti separati)

DISPOSIZIONI FINALI

CLAUSOLE VESSATORIE

PROSPETTO DI POLIZZA

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Attività:	Quella svolta dall'Università del Salento prevista e/o consentita e/o delegata da statuto, leggi, regolamenti, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, nessuna esclusa e ovunque e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture.
Broker:	La GBSAPRI S.p.A. (in seguito detta più semplicemente Broker).
Contraente:	L'Università del Salento.
Franchigia:	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
Polizza:	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
Premio:	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente per la copertura assicurativa prestata dal presente contratto.
Risarcimento/Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto:	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società:	L'Impresa assicuratrice o, in caso di coassicurazione, l'impresa delegataria nonché le imprese coassicuratrici e, in caso di A.T.I., la società mandataria e le società mandanti.

DEFINIZIONI DI SETTORE

Nel testo che segue, si intende per:

Fabbricato:	<p>Per fabbricato si intende l'intera costruzione edile, in uso a qualunque titolo e/o proprietà del Contraente compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, nonché tutte le sue pertinenze, quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box, recinzioni, cancelli e simili purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tappezzeria, tinteggiature e moquette,</p> <p>In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato ad essa spettante.</p>
Malattia trasmissibile	<p>Qualunque malattia infettiva, compresi virus, batteri, microorganismi e/o agenti patogeni che effettivamente o presumibilmente provocano o sono in grado di provocare un malessere fisico, un malanno o una malattia.</p>
Partita di Polizza:	<p>Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.</p>
Patrimonio Mobiliare/ Contenuto:	<p>Contenuto in genere, anche all'aperto nelle aree di pertinenza dei fabbricati in uso a qualunque titolo e/o proprietà del Contraente, comprese le merci, il materiale bibliografico, collezioni scientifiche e gli oggetti d'arte in genere con la sola esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di quanto definito alla voce fabbricati; • dei veicoli iscritti al PRA; • di quanto assicurato con la polizza All Risk Elettronica
Ubicazione del Rischio:	<p>Le sedi e/o strutture/uffici e qualsivoglia localizzazione in uso a qualsiasi titolo e/o di proprietà del Contraente dove sono ubicati gli enti assicurati e comunque qualsiasi luogo ove si svolga una attività dell'Assicurato/Contraente o dove possono essere permanentemente o temporaneamente ubicati i beni dell'Assicurato/Contraente.</p>
Merci:	<p>Merci, materiale in genere per usi di laboratorio, scientifici, tecnologici e di ricerca, residui di sperimentazione e/o lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte di magazzino e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, sostanze chimiche e medicinali, prodotti farmaceutici e similari, plasma sanguigno, tessuti e ogni altro similare prodotto (anche su mezzi mobili). Alimenti, derrate, scorte alimentari in genere, animali e mangimi.</p> <p>Il tutto anche se all'aperto durante le operazioni di carico e scarico, oppure caricato su automezzi stazionanti entro l'ubicazione assicurata o nelle sue immediate vicinanze, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali.</p> <p>Si intendono inclusi inoltre i mezzi semoventi e/o gli autoveicoli in genere iscritti al P.R.A., assicurati se indicati con partita a parte.</p>
Oggetti d' Arte:	<p>Mobili ed arredi antichi, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, tappeti, arazzi, statue, reperti archeologici, sculture, bassorilievi, incisioni, ceramiche, miniature, stampe, disegni, patrimonio museale, raccolte scientifiche, d'antichità o</p>



	numismatiche, pergamene, carte geografiche, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, libri antichi e incunaboli, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico o archeologico.
Valori:	La valuta a corso legale (escluse le monete da collezione), nazionale ed estera (controvalore in valuta corrente), titoli di credito in genere, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole o qualsiasi altro titolo al portatore, valori bollati, biglietti e tessere per mezzi pubblici e buoni pasto e buoni benzina, tessere telefoniche ed autostradali a consumo e quant'altro di assimilabile.
Rischio Locativo:	Le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dall'Assicurato condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Ricorso dei Locatari:	Le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l'uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto.

DESCRIZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI

Il patrimonio assicurato è costituito da fabbricati ed impianti nonché dall'intero patrimonio mobiliare, comunque dislocati, sia in proprietà sia demaniali sia in conduzione e/o concessione e/o locazione e/o comodato e/o uso, comunque e a qualsiasi altro titolo detenuti, come risulta da catasto, da atti notarili, da atti deliberativi o da qualsiasi atto ufficiale, adibiti agli usi stabiliti dal Contraente/Assicurato ed inoltre il patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà o comproprietà del Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi.

Il patrimonio immobiliare e mobiliare è pertinente allo svolgimento delle attività del Contraente, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: aule, laboratori, biblioteche, servizi, uffici, abitazioni, centri di assistenza agli studenti, mense, bar, impianti sportivi, e in genere tutte le attività di carattere amministrativo, sociale, di assistenza agli studenti comprese quelle accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali.

I fabbricati sono costruiti prevalentemente in materiale incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di fabbricati costruiti in tutto o in parte in materiali combustibili.

ART. 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

A parziale deroga dell'art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l'obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all'art. 1.3 "Variazione del rischio" e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 "Clausola di recesso", ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 1.3 – Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di dichiarare se all'esterno degli stabilimenti assicurati o nei fabbricati di Terzi contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni in grado di aggravare il rischio. Il Contraente è altresì esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società eventuali operazioni di ampliamento, incremento, demolizione, trasformazione, aggiunte e manutenzioni anche straordinarie ai Fabbricati e ai beni facenti parte della partita contenuto.

Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

1. Per i contratti di durata pluriennale, a partire dalla seconda annualità assicurativa, qualora la Società intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità successiva, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 1.3 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali previsti in polizza.

2. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 1.5 – Clausola di recesso

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta della Società.

3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio calcolato in prorata temporis nei modi e nei termini di cui all'art. 1.6 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art 1.15 (Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 09 novembre 2012, n. 192 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 90 giorni dalla data della decorrenza della polizza o dalla data di ricezione del contratto, se successiva. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite;
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi, tali termini decorrono dalla data di ricevimento del documento formalmente ritenuto corretto.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comparto.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e s.m. e i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora la Società si avvallesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 1.8 - Durata del contratto

La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza e non è prorogabile automaticamente.

Il presente contratto prevede la facoltà bilaterale di recesso anticipato ad ogni ricorrenza annuale con preavviso non inferiore a 180 giorni dalla relativa scadenza annuale.

È facoltà del Contraente notificare alla Società entro i 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione

Art. 1.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Si prende atto che parte degli enti assicurati usufruiscono dell'esenzione dal pagamento delle Imposte sui contratti di assicurazione in applicazione al D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 e alla Legge n. 53 del 28/02/1983 e successive modifiche e integrazioni.

L'Assicurato evidenzierà in sede di stipulazione e/o alla scadenza di ogni annualità assicurativa la somma dei valori rientranti nell'esenzione di cui sopra, e la Società provvederà al conguaglio ai sensi dell'art. 1.18.

Art. 1.10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art 1.12 - Coassicurazione e delega

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il Broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

Art. 1.13 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi.

Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Art. 1.14 - Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il



versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 7 % (sette per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a fornire, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, i dati afferenti l'andamento del rischio, entro il termine di 30 gg. dalla richiesta stessa.

Con periodicità annuale, la Società s'impegna a fornire al Contraente, entro trenta giorni dal termine dell'annualità assicurativa, i dati afferenti l'andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (con indicazione della motivazione)

e dovrà contenere le seguenti informazioni

- n. sinistro Società Assicuratrice;
- Data denuncia;
- Data accadimento;
- Data liquidazione;
- Descrizione dell'evento

La Società si impegna altresì a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio in qualsiasi momento entro il termine di 30gg da quando il Contraente e/o il Broker ne abbiano fatto formalmente richiesta.

L'obbligo a fornire i dati relativi all'andamento tecnico del rischio, permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

Art. 1.16 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Eccezione fatta per la cessazione anticipata del contratto, che dovrà essere trasmessa direttamente alla parte interessata, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte a mezzo PEC e/o e-mail indirizzata al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.17 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei seguenti tassi forniti dalla Società in sede di offerta economica, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati:

Partite	Descrizione	Tasso lordo per mille
Partita 1)	Fabbricati ‰
Partita 2)	Fabbricati vincolati (ex d.lgs. 42/2004 e legge 53/1983) ‰
Partita 3)	Patrimonio mobiliare ‰

Il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi sopra indicati.

Art. 1.18 - Copertura automatica nuovi Enti e Regolazione conguaglio del premio

I capitali assicurati vengono indicati in via preventiva e saranno soggetti a conguaglio al termine di ogni annualità assicurativa, o minor periodo assicurativo, per gli importi che risulteranno in aumento, fino ad un massimo del 30% delle rispettive somme assicurate per ciascuna partita presa separatamente, oppure in diminuzione.

La Società si impegna quindi a ritenere garantito un ulteriore capitale pari al 30%.

Eventuali aumenti eccedenti il 30% saranno oggetto di specifica pattuizione tra le Parti (fermi i tassi di premio indicati in polizza).

In caso di trasloco, la copertura è prestata sia per la località originaria, sia per la nuova località, per tutta la durata del trasloco, dopodiché continua solo per la nuova località sempreché non sussista più alcun interesse dell'assicurato presso quella originaria.

Entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, o minor periodo assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker:

- atto di regolazione del premio per il periodo di assicurazione trascorso calcolato sul 50% dei tassi indicati all'Art. 1.17 - Elementi per il calcolo del premio applicati alle singole partite;
- atto di aggiornamento del premio per il periodo di assicurazione in corso calcolato sui tassi indicati all'Art. 1.17 - Elementi per il calcolo del premio, sulla base dei nuovi valori risultanti al termine dell'annualità trascorsa che costituiranno le nuove somme assicurate, salvo diversa dichiarazione del Contraente.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporta.

Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fessargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, dandone

comunicazione al medesimo a mezzo PEC.

Dopodiché in caso di inadempimento, a seguito dell'ulteriore atto formale di messa in mora, gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e quello effettivamente dovuto (somma tra il premio anticipato e quello di regolazione). Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto già pagato più del dovuto e ha facoltà di comunicare a mezzo PEC la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.19 – Modifiche e trasformazioni

Nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e lavori di manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. Il Contraente è esonerato da darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.

Art. 1.20 – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione e la Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 1.21 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 1.22 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa

di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 1.23 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 1.24 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La Società non è tenuta a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga la Società, la sua capogruppo o la sua controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

ART. 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO E RISCHI ACCESSORI

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, sia di proprietà che in locazione, conduzione, comodato, concessione, custodia e deposito o in uso o comunque nella disponibilità del Contraente e/o per le quali il Contraente abbia a qualsiasi titolo un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, da:

- incendio;
- fulmine (anche senza sviluppo di fiamma);
- esplosione e scoppio (anche accidentale da ordigni esplosivi);
- autocombustione.

La Società rimborsa altresì, entro il limite del 10 % dell'ammontare del danno, le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinari, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La Società indennizza altresì:

- le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico i residuati del sinistro indennizzabile a termini di polizza - anche se considerati "tossici o nocivi" o "rifiuti speciali" – inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- le spese sostenute per rimuovere, trasportare, e ricollocare – comprese quelle di montaggio e smontaggio – le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto;
- le spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorario di progettisti e consulenti, professionisti in genere, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate.

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti del Contraente.

Art. 2.2 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, dichiarata o non, occupazione od invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto sia di fatto, salvo che l'Assicurato non provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione

- armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) materiali e diretti agli enti assicurati da inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale chimico e/o biologico utilizzato per compiere atti vandalici o dolosi, eventi sociopolitici, terrorismo e sabotaggio;
 - c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
 - d) causati da o dovuti a dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
 - e) causati da inquinamento in genere e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo salvo che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi;
 - f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
 - g) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
 - h) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, tranne quanto espressamente incluso in garanzia nella presente polizza;
 - i) derivanti da perdita, alterazione, o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati, se causati da Cyber Crime/Hackeraggio, inoltre sono esclusi i danni assicurati con polizza Cyber Risks, se stipulata;
 - j) l'Assicurazione non comprende i danni relativi a o causati, derivanti o risultanti da, direttamente o indirettamente, Malattie trasmissibili.

Art. 2.3 - Cose assicurabili a condizioni speciali

Senza espressa pattuizione non sono compresi in garanzia:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

Sono invece indennizzabili, entro il limite del 2 % del valore assicurato per la partita "Patrimonio Mobiliare":

- b) Archivi, documenti, libri, pubblicazioni, disegni, registri, microfilm, fotocolor; schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici.

La Società risponde previa applicazione di una franchigia di euro 500,00 per sinistro e sino alla concorrenza di euro 25.000,00 per singolo oggetto/volume, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile: l'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione od artistico o scientifico.

Relativamente agli archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri, la Società oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, rimborserà anche il solo costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento.

L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo.

- c) Mobili ed arredi antichi, carte geografiche antiche, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, reperti archeologici, patrimonio museale, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, perle, pietre, libri antichi, metalli preziosi e altre cose aventi valore artistico o storico o archeologico.

La Società risponde previa applicazione di una franchigia di euro 500,00 per sinistro e sino alla concorrenza di euro 100.000,00 per singolo oggetto, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del codice civile.

In caso di danno parziale l'indennizzo sarà pari alle spese sostenute per restaurare l'oggetto



danneggiato più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non ecceda il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro.

In caso di danno totale l'indennizzo sarà pari al valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

- d) Cose di terzi in genere, nonché indumenti ed effetti personali dei dipendenti, degli studenti, degli accompagnatori, degli ospiti e/o visitatori.

La Società risponde previa applicazione di una franchigia di euro 250,00 per sinistro e sino alla concorrenza di euro 10.000,00 per anno e per sinistro, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al valore commerciale dei beni al momento del sinistro.

ART. 3 - CONDIZIONI PARTICOLARI INCENDIO E RISCHI ACCESSORI

Art. 3.1 - Deroga alla regola proporzionale

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1907 del C.C. (assicurazione parziale), se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 20%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato, così maggiorato, e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 3.2 - Parificazione ai danni da incendio

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso sia esso da incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza. Sono altresì compresi i danni prodotti agli enti assicurati dagli impianti di estinzione.

Art. 3.3 - Esplosioni e scoppi esterni

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi esterni verificatisi per cause dipendenti e non dalle attività dichiarate in polizza.

Art. 3.4 - Sostanze infiammabili e merci speciali

La Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione alla attività svolta possono essere presenti, stoccate ed utilizzate: sostanze infiammabili, materiali combustibili di qualunque genere, merci speciali, gas nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.

Art. 3.5 - Implosione

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da "Implosione" intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna.

Art. 3.6 - Rovina di ascensori

La Società si obbliga a risarcire i costi necessari per ricostruire o riparare i fabbricati o parti di essi in conseguenza di rovina di ascensori, montacarichi e simili a seguito di rottura di congegni.

Art. 3.7 - Caduta di aeromobili e/o corpi volanti

La Società risponde dei danni che la caduta di corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, può cagionare agli enti assicurati anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

Art. 3.8 - Onda sonora

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

Art. 3.9 - Urto veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via.

Art. 3.10 - Fumo

La Società risponde dei danni materiali e diretti agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapore sviluppatosi e/o fuoriuscito in conseguenza di:

- improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle apparecchiature elettroniche o impianti di riscaldamento, di condizionamento o refrigerazione;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza.

Art. 3.11 - Acqua condotta

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rotture accidentali o guasti di impianti idrici, igienici e termici esistenti nei fabbricati assicurati e contenenti gli enti medesimi.

La Società non risponde:

- a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio;
- b) dei danni derivati da gelo;
- c) dei danni provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione e relative alimentazioni;
- d) dell'ammontare di Euro 250,00 per ciascun sinistro.

Art. 3.12 - Rigurgiti acque di scarico

La copertura è estesa al risarcimento dei danni diretti e materiali alle cose assicurate arrecati dal rigurgito delle acque di scarico (compreso il rigurgito di acqua piovana) e delle fogne verificatosi all'interno dei fabbricati.

Restano in ogni caso esclusi dal risarcimento:

- i danni derivanti da gelo;
- i danni derivanti da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idraulici o dei fabbricati in cui sono installati;
- i danni arrecati da umidità o stillicidio;
- i danni verificatisi anche se solo indirettamente, in connessione con inondazioni o mareggiate;
- le spese per l'individuazione e l'accesso alla rottura che ha occasionato il sinistro e per tutte le correlative riparazioni.

Art. 3.13 - Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro pertinenti gli arredi, gli ingressi, scale ed altri vani di uso comune dei fabbricati assicurati, collocati sia all'esterno che all'interno dei fabbricati stessi, a seguito di danno provocato da fatto accidentale o per fatto di Terzi oltre a quelli conseguenti ad eventi garantiti con il presente capitolato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 20.000,00 per sinistro e per anno, previa applicazione di una franchigia pari ad euro 100,00 per lastra.

Art. 3.14 - Danni consequenziali

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a causa delle seguenti

circostanze:

- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;
- colaggio o fuoriuscita dei fluidi;

purché tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti in polizza i quali abbiano dato luogo a danno risarcibile con la polizza stessa.

Art. 3.15 - Perdita pigioni

La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua, con il limite della pigione pari a 12 mesi.

Art. 3.16 - Fenomeno elettrico

La Società risponde dei danni che si manifestino nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici per effetto di corrente, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia che:

- in nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro, somma superiore ad Euro 100.000,00;
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno con il minimo di euro 250,00.

Art. 3.17 - Ricovero automezzi

Nei vari locali di proprietà dell'Assicurato e/o in uso al Contraente possono essere ricoverati automezzi di sua proprietà e/o di dipendenti e/o di terzi.

Art. 3.18 - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro

La Società risarcisce le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica i residui del sinistro, con il massimo di ulteriori Euro 500.000,00 per sinistro in aggiunta al 10% dell'ammontare del danno. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per demolire, rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, i beni assicurati non colpiti da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiati, nonché, se effettuati per ordine dell'Autorità e/o motivi di igiene e sicurezza, quelle per rimozione, trattamento e smaltimento di terreni, acque, od altri materiali e/o cose non assicurate con la presente polizza. I residui rientranti nella categoria "Tossico-nocivi" di cui al D. Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, sono compresi fino alla concorrenza del 50% di quanto dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro.

Art. 3.19 - Onorari dei periti

La Società risarcirà fino alla concorrenza di Euro 50.000,00 per sinistro, la remunerazione dovuta dall'Assicurato per il lavoro svolto dal proprio Perito e le relative spese al fine di produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a fornire alla Società in termini di polizza, in caso di sinistro, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato relativa al terzo perito.

Art. 3.20 - Onorari architetti, ingegneri, consulenti

La Società rimborserà sino fino alla concorrenza di Euro 50.000,00 per sinistro, secondo la tabella

dell'ordine professionale del consulente interpellato, le spese sostenute per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, causato da ogni rischio così assicurato su fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

Art. 3.21 - Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente, dolo e colpa grave delle persone delle quali il Contraente deve rispondere, dolo e colpa grave di terzi.

Art. 3.22 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia, per la somma pagata, al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro - art. 1916 Codice Civile – in tutte quelle circostanze per le quali il Contraente, per legge e/o obbligo contrattuale, sia esentata essa stessa ad esercitare tale diritto.

Art. 3.23 - Anticipi sulla liquidazione del sinistro

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, partita per partita, pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite fino ad un massimo di euro 2.000.000,00, con o senza prestima del danno, a condizione che non siano sorte contestazioni, partita per partita, sull'indennizzabilità del danno.

Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all'ottenimento dell'acconto per le restanti partite purché l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà posta in essere dopo novanta giorni dalla data di denuncia di sinistro, sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta di anticipo.

Art. 3.24 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di Euro 2.500.000,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche nella sua qualità di locatore degli immobili assicurati, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi, da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da mancato inizio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la presente garanzia.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o comodato o detenzione a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non è comunque considerato terzo il Legale Rappresentante del Contraente.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 Codice Civile.

Se dall'assicurazione fossero esclusi:

- danni di importo non superiore ad un determinato ammontare (importo dei danni rientranti in franchigia)
- beni non assicurati in quanto già coperti da apposita assicurazione o non sussista un interesse all'assicurazione dell'Assicurato pur essendo gli stessi beni in uso o detenzione dello stesso,

e per questi motivi il sinistro che avesse colpito i beni assicurati risultasse non indennizzabile non sarà applicata la condizione prevista che subordina l'indennizzabilità dei danni a Terzi all'indennizzabilità del sinistro.

Art. 3.25 - Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni:

- I) materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, forza del vento, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non;
- II) di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto II);
 - intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi, gelo, sovraccarico da neve, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione.
- b) subiti da:
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini;
 - insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti in genere;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 10% del danno con il minimo di euro 1.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al 60% del capitale assicurato per singola ubicazione e comunque in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno somma superiore a Euro 10.000.000,00

A parziale modifica di quanto sopra la Società indennizza i danni causati da grandine a:

- serramenti, vetrate, lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto o di fibrocemento e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.
- Relativamente alla presente garanzia "Grandine su fragili" la stessa è prestata fino alla

concorrenza di Euro 50.000,00 per sinistro/anno.

Art. 3.26 - Neve, ghiaccio, gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) crollo totale o parziale o lesione di fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere, causati dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere;
- b) caduta di oggetti, strutture e loro parti, alberi, rami, causata dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- c) infiltrazioni all'interno dei fabbricati di neve, nevischio, ghiaccio, grandine o acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere di servizio dei fabbricati e/o dell'attività del Contraente, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedente il sinistro.

Resta convenuto che, ai fini della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, di uno scoperto pari al 10% del danno con il minimo di euro 1.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto e la Società non corrisponderà somma superiore all'50% del capitale assicurato per singola ubicazione e comunque in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno somma superiore a Euro 5.000.000,00.

Art. 3.27 - Acqua piovana

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da "acqua piovana".

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
- c) i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- d) i danni a cose poste a meno di 12 cm sul livello del pavimento dei locali, salvo che per loro natura e/o destinazione non possano essere riposti a tale distanza dal pavimento.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% del danno con il minimo di Euro 1.500,00 ed in nessun caso la Società risarcirà per singolo sinistro e per anno assicurativo somma superiore a Euro 100.000,00.

Art. 3.28 - Scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate:

- I. da incendio, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate;
- II. di tutti gli altri danni materiali e diretti non esplicitamente esclusi;

verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio anche organizzato.

Per atto di terrorismo e sabotaggio organizzato si intende, in via esemplificativa e non esaustiva, la minaccia o l'uso della forza o della violenza commessi da una persona o da un gruppo di persone su incarico o in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi, ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di altre nazioni e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione o in parte di essa.

Sono comunque esclusi i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terrorismo o di sabotaggio anche organizzato.

La società non risponde dei danni:

- di inondazione o frana;
- di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificati nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

La presente garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazioni non militari della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 della presente garanzia, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Agli effetti della presente garanzia:

- per terrorismo e sabotaggio anche organizzato il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell'indennizzo stesso, con il minimo di € 1.500,00 e in nessun caso la Società pagherà per sinistro e per anno somma maggiore di euro 10.000.000,00;
- per tutti gli altri eventi sopra indicati il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di un importo pari al 10% dell'indennizzo stesso, con il minimo di € 1.500,00, e in nessun caso la Società pagherà per sinistro e per anno somma maggiore di euro 10.000.000,00.

Art. 3.29 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti da inondazioni, alluvioni, ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio.

La Società non risponde:

- dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- dei danni a enti mobili all'aperto;
- dei danni agli enti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento salvo che per loro natura e/o destinazione non possano essere riposti a tale distanza dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, di un importo pari al 10% dell'indennizzo stesso, con il minimo di € 10.000,00 per singolo fabbricato danneggiato e relativo contenuto e la Società non corrisponderà somma superiore all'50% del capitale assicurato per

singola ubicazione e comunque in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno e complesso degli enti assicurati somma superiore a Euro 10.000.000,00.

Art. 3.30 - Esonero dichiarazione sinistri pregressi

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito i fabbricati oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Compagnia come motivo di non risarcibilità di un eventuale sinistro.

Art. 3.31 - Oneri di ricostruzione ad Enti e/o Autorità pubbliche

Si da atto che nella somma assicurata per la voce "Fabbricati" sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

Art. 3.32 - Rimpiazzo combustibile

La Società rimborsa il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta - gasolio - kerosene) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.

In nessun caso per questa specifica estensione di garanzia la Società risarcirà una somma superiore ad Euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 3.33 - Vicinanze pericolose

Il Contraente è sollevato dell'obbligo di dichiarare se, in contiguità o a distanza minore di metri 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Art. 3.34 - Merci in refrigerazione

La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in celle frigorifere, a causa di:

- 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- 2) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- ad eventi garantiti dal presente contratto;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, purché tali danni non siano in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno, scioperi, atti di sabotaggio o di terrorismo o con ogni altro evento previsto dall'art. 2.2 (Delimitazioni dell'assicurazione - Esclusioni).

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 1.000,00 e con un massimo risarcimento per sinistro e per anno non superiore ad Euro 50.000,00.

Art. 3.35 - Indennizzo separato per partita

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita di polizza

separatamente considerata.

Art. 3.36 - Dispersione di liquidi

La Società risponde dei danni di dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi ed impianti, compresi gli impianti di estinzione, a seguito di guasto o rottura dei suddetti.

La Società non risponde:

- dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- dei danni causati da altri enti dalla dispersione del liquido;
- dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, la Società pagherà il 90% del danno indennizzabile, restando il rimanente 10% a carico dell'Assicurato senza che egli od il Contraente possano farlo assicurare ad altri, pena la decadenza del diritto all'indennizzo.

In nessun caso, la Società corrisponderà somma maggiore di Euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 3.37 - Spese di ricerca e riparazione guasti

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento, posti al servizio del fabbricato, risarcibile in base alla presente polizza, indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato, ma con esclusione in ogni caso dell'indennizzo delle prime Euro 250,00 di danno per ciascun sinistro.

In nessun caso la Società risarcirà per ciascun sinistro e per anno assicurativo un importo superiore ad Euro 25.000,00.

Art. 3.38 - Intasamento di gronde e pluviali

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno con il minimo di Euro 1.500,00. In nessun caso la Società risarcirà per ciascun sinistro e per anno assicurativo un importo superiore ad Euro 100.000,00.

Art. 3.39 - Differenziale storico artistico

Ad integrazione della somma assicurata per la partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia fino all'importo di Euro 1.000.000,00 per sinistro, per i maggiori danni che gli enti assicurati, con particolari qualità storico/artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dal presente contratto. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche, documenti ed oggetti storici etc. e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale e/o parziale del manufatto storico/artistico.

In deroga all'art. 1907 Codice Civile, l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

Art. 3.40 - Cedimento, franamento, smottamento del terreno

Si conviene che sono da ritenersi in garanzia i danni causati da cedimento, franamento, smottamento del terreno.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno con il minimo di Euro 5.000,00 e la Società non corrisponderà, per singolo sinistro e per anno, somma superiore a Euro 500.000,00.

Art. 3.41 - Chiusura inchiesta

In caso di danno, l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per l'evento riguardante il sinistro considerato. L'Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Art. 3.42 - Costo di ricostruzione in zone sismiche

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 4.3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno) si conviene che, se la ricostruzione o il rimpiazzo dei fabbricati dovrà rispettare le "norme tecniche per la costruzione in zone sismiche" vigenti al momento della ricostruzione stessa, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi entro un limite massimo del 15% della somma assicurata per ciascuna ubicazione ed in aggiunta alla stessa, ma fino alla concorrenza di un importo pari ad euro 500.000,00, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

Art. 3.43 - Terremoto, maremoto e movimenti tellurici

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto del terremoto, intendendosi per tale sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società risponde altresì anche se non vi è stato incendio, esplosione e scoppio dei danni materiali e diretti dovuti a crolli, distruzioni, guasti e danneggiamenti in genere subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, maremoto e movimenti tellurici.

La Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione proveniente da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcanica;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate e comprese come previsto dall'art. 3.18 (Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro).

Resta inoltre convenuto che, agli effetti della presente garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "*singolo sinistro*";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari all'10% del danno con il minimo di Euro 10.000,00 per singolo fabbricato danneggiato e relativo contenuto;
- la Società non corrisponderà somma superiore all'50% del capitale assicurato per singola ubicazione e comunque in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno e per il complesso dei beni assicurati somma superiore a Euro 10.000.000,00.

Art. 3.44 – Guasti cagionati dai ladri

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in occasione di furto e rapina, consumati o tentati, previa detrazione di una franchigia pari ad euro 500,00 e fino alla concorrenza di euro 10.000,00 per singolo sinistri.

Art. 3.45 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 3.46 - Incendio provocato da radio-isotopi

La Società risponde dei danni da incendio provocati dall'uso o detenzione di radio-isotopi utilizzati per attività didattico/scientifica.

Art. 3.47 - Beni presso terzi

Gli enti assicurati, si intendono garantiti anche quando si trovino temporaneamente o stabilmente presso terzi o strutture che operano in convenzione con il Contraente o concessi in locazione o in comodato o in uso o comunque nella loro disponibilità e/o presso mostre, fiere, convegni, escursioni didattiche, campi di lavoro, campagne di lavoro, campagne di scavo archeologico, missioni o per attività di studio o di ricerca o di docenza, ecc. Ferme le franchigie e/o gli scoperti previsti in polizza

Art. 3.48 – Limite massimo dell'indennizzo

Fermi i valori assicurati alle singole partite, si conviene tra le Parti che per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta ad indennizzare per ogni sinistro una somma superiore ad Euro 50.000.000,00, salvo i maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art. 1914 Codice Civile.

Art. 3.49 – Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie

Relativamente alle garanzie di seguito riportate, l'indennizzo sarà corrisposto previa detrazione delle seguenti franchigie/scoperti e la Società non sarà obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per ogni sinistro e per anno assicurativo, o minor periodo assicurativo, una somma superiore ai seguenti limiti di indennizzo, fermo quanto previsto all'art. 3.48 - Limite massimo dell'indennizzo:

	GARANZIA	FRANCHIGIA/ SCOPERTO per sinistro	LIMITE DI INDENNIZZO (espresso in Euro)
Art. 2.3	Cose assicurabili a condizioni speciali		2% della somma assicurata per il Patrimonio mobiliare
Art. 2.3	Archivi, materiale bibliografico, ecc.	Euro 500,00	Euro 25.000,00 per singolo oggetto/volume
Art. 2.3	Arredi antichi, opere d'arte, collezioni, ecc.	Euro 500,00	Euro 100.000,00 per singolo oggetto
Art. 2.3	Cose di terzi in genere	Euro 250,00	Euro 10.000,00 per anno e per sinistro
Art. 3.11	Acqua condotta	Euro 250,00	
Art. 3.13	Rottura cristalli	Euro 100,00 per lastra	Euro 20.000,00 per anno e per sinistro
Art. 3.16	Fenomeno elettrico	Scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00	Euro 100.000,00 per sinistro/anno
Art. 3.18	Spese demolizione e sgombero		Euro 500.000,00 per sinistro/anno in aggiunta al 10% dell'indennizzo
Art. 3.19	Onorari periti		Euro 50.000,00 per sinistro/anno
Art. 3.20	Onorari, architetti, ingegneri, consulenti		Euro 50.000,00 per sinistro/anno
Art. 3.23	Anticipi sulla liquidazione del sinistro		Euro 2.000.000,00
Art. 3.24	Ricorso terzi		Euro 2.500.000,00 per sinistro/anno
Art. 3.24	Mancato inizio, interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi		10% del massimale Ricorso terzi
Art. 3.25	Eventi atmosferici	10% con il minimo di euro 1.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	60% della somma assicurata per singola ubicazione, con il massimo di Euro 10.000.000,00 per sinistro/anno
Art. 3.26	Neve, ghiaccio e gelo	10% con il minimo di euro 1.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	50% della somma assicurata per singola ubicazione, con il massimo di Euro 5.000.000,00 per sinistro/anno e per il complesso degli enti assicurati
Art. 3.27	Acqua piovana	10% con il minimo di euro 1.500,00 per sinistro	Euro 100.000,00 per sinistro/anno

Art. 3.28	Terrorismo e sabotaggio	10% con il minimo di euro 1.500,00	Euro 10.000.000,00 per sinistro/anno
Art. 3.28	Scioperi, tumulti popolari, atti vandalici, ecc.	10% con il minimo di euro 1.500,00 per sinistro	Euro 10.000.000,00, per sinistro/anno
Art. 3.29	Inondazioni, alluvioni, allagamenti	10% con il minimo di euro 10.000,00 per singolo fabbricato danneggiato e relativo contenuto	50% della somma assicurata per singola ubicazione, con il massimo di Euro 10.000.000,00 per sinistro/anno e per il complesso degli enti assicurati
Art. 3.32	Rimpiazzo combustibile		Euro 15.000,00 per sinistro/anno
Art. 3.34	Merci in refrigerazione	Euro 1.000,00	Euro 50.000,00 per sinistro/anno
Art. 3.36	Dispersione liquidi	10%	Euro 15.000,00 per sinistro/anno
Art. 3.37	Spese ricerca e riparazione guasto e/o rottura	Euro 250,00	Euro 25.000,00
Art. 3.38	Intasamento di gronde e pluviali	10% con il minimo di euro 1.500,00 per sinistro	Euro 100.000,00 per sinistro/anno
Art. 3.39	Differenziale storico artistico		Euro 1.000.000,00 per sinistro
Art. 3.40	Cedimento, franamento, smottamento del terreno	10% con il minimo di euro 5.000,00 per sinistro	Euro 500.000,00 per sinistro/anno
Art. 3.43	Terremoto, maremoto e movimenti tellurici	10% del danno con il minimo di euro 10.000,00 euro per singolo fabbricato danneggiato e relativo contenuto	50% della somma assicurata per singola ubicazione, con il massimo di euro 10.000.000,00 per sinistro/anno e per il complesso degli enti assicurati
Art. 3.44	Guasti cagionati dai ladri	Euro 500,00	Euro 10.000,00
	Grandine su fragili	10% con il minimo di euro 1.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	Euro 50.000,00 per sinistro/anno
	Urto veicoli	10% con il minimo di euro 1.500,00 per sinistro	Euro 100.000,00 per sinistro/anno

ART. 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- b) darne avviso al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente deve altresì:

- 1) fare, nei 10 (dieci) giorni lavorativi successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- 2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna, salvo diversa pattuizione con la Società;
- 3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 4.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 4.3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

- I. **Fabbricati** - Il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo, come appresso definito.
- II. **Patrimonio Mobiliare** - Il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo, come appresso definito, salvo ove diversamente previsto.

Premesso che per "*valore a nuovo*" s'intende convenzionalmente:

- per i *Fabbricati* il costo dell'integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area.
- per il *Patrimonio Mobiliare* il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "*valore a nuovo*" alle seguenti condizioni:

- a. In caso di sinistro, si determina per ciascuna partita separatamente:

- l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "*valore a nuovo*" non esistesse;
 - il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al capoverso precedente, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "*valore a nuovo*";
- b. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale.
- c. L'assicurazione in base al "*valore a nuovo*" riguarda soltanto Fabbricati e Patrimonio Mobiliare di reparti in stato di attività. In caso di sinistro alle merci, attribuite come valore alla partita "Patrimonio Mobiliare", l'indennizzo verrà eseguito in base al costo di riapprovvigionamento al momento del sinistro, comprese le spese di trasporto, magazzinaggio, oneri fiscali e finanziari, sdoganamento e simili.

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro che colpisca le partite tutte assicurate con il valore di ricostruzione o di rimpiazzo, il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori.

Verrà cioè eseguito entro 30 giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, delle strutture distrutte o danneggiate, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.

Art. 4.4 - Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle parti:

- b. fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 4.5 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro);
- 4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro, determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito all'art. 4.3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno);
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e

sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 4.6 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 2.2 (Delimitazione dell'Assicurazione – Esclusioni).

Art. 4.7 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 4.8 – Clausola di raccordo (valido solo in caso di emissione di contratti separati)

Nel caso in cui per motivi amministrativi venissero emessi contratti separati a copertura delle partite imponibili ed esenti imposte, si precisa che i due diversi contratti verranno considerati contratto unico e che l'eventuale sinistro che dovesse coinvolgere entrambe le polizze deve essere gestito come sinistro unico, applicando quindi una sola volta i limiti di indennizzo previsti e gli eventuali scoperti e franchigie.

Si precisa inoltre che nel caso in cui il sinistro venisse denunciato su uno solo dei due contratti la denuncia avrà effetto su entrambi i numeri, escluso fin d'ora qualsiasi pregiudizio a riguardo.

Sottoscrizione digitale

DISPOSIZIONI FINALI

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese o all'Accordo di coassicurazione (se esistente).

DICHIARAZIONE

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Art. 1.5 – Clausola di recesso

Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Art. 1.9 - Oneri fiscali

Art. 1.10 - Foro competente

Art 1.12 - Coassicurazione e delega

Art. 1.13 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Art. 1.18 - Copertura automatica nuovi Enti e Regolazione conguaglio del premio

Sottoscrizione digitale

PROSPETTO DI POLIZZA

CONTRAENTE	Università del Salento Piazza Tancredi, 7 73100 Lecce
DURATA CONTRATTUALE	Anni tre dalle ore 24:00 del 31/10/2023 alle ore 24:00 del 31/10/2026
FRAZIONAMENTO	Annuale
PARTITE E SOMME ASSICURATE	
FABBRICATI NON VINCOLATI	Euro 232.005.192,00
FABBRICATI VINCOLATI (ex d.lgs. 42/2004 e legge 53/1983)	Euro 96.059.000,00 esente imposte
PATRIMONIO MOBILIARE	Euro 49.416.526,73
PREMIO	Premio annuo lordo
FABBRICATI NON VINCOLATI Tasso lordo %°	Euro
FABBRICATI VINCOLATI Tasso lordo %°	Euro
PATRIMONIO MOBILIARE Tasso lordo %°	Euro
TOTALE PREMIO ANNUO LORDO	Euro

Sottoscrizione digitale